



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ARGO DI T.M. FUMAGALLI S.R.L.

**REV. 03 DEL
16/02/2023**



SOMMARIO

01	<u>Condizioni del contratto</u>	09	<u>Requisiti prevenzione anticontraffazione</u>
02	<u>Ordini</u>	10	<u>Responsabilità</u>
03	<u>Tutela della Proprietà industriale, Segretezza ed Esclusiva</u>	11	<u>Forza maggiore</u>
04	<u>Divieto di cessione del contratto e subcontratto</u>	12	<u>Difetto di titolo e diritti di proprietà intellettuale</u>
05	<u>Consegne</u>	13	<u>Documenti e dati riservati</u>
06	<u>Prezzo e modalità di pagamento</u>	14	<u>Miglioramento della Qualità</u>
07	<u>Trasporto</u>	15	<u>Leggi applicabili</u>
08	<u>Garanzie</u>		

1. Condizioni

1 Condizioni del contratto

1.1 Il Rapporto tra Fornitore e Argo di T.M. Fumagalli S.r.l. (di seguito indicata come IL COMMITTENTE) è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Le forniture e i servizi saranno ordinati e consegnati esclusivamente sulla base delle presenti condizioni di acquisto/di Fornitura.

La conferma dell'ordine o l'esecuzione della fornitura o del servizio implica sempre l'accettazione delle nostre Condizioni Generali di Acquisto.

1.2 Eventuali integrazioni o deroghe alle Condizioni Generali sono definite da accordi particolari che vengono stipulati di volta in volta tra Committente e il Fornitore all'atto della stipulazione del Contratto di Fornitura. Le condizioni generali di contratto diverse o aggiuntive del fornitore, non diventano parte del contratto senza il nostro esplicito consenso.

2. Ordini

2.1 Gli ordini formulati dal Committente per iscritto, via fax o anticipati verbalmente per telefono sono intesi sempre integrati dalle presenti Condizioni Generali.

I nostri ordini di acquisto o le accettazioni delle offerte del fornitore, nonché le modifiche e le integrazioni ad essi apportate, sono vincolanti solo se sono stati espressamente emessi da noi.

La Conferma d'Ordine da parte del Fornitore, deve essere inviata al Committente entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine: l'invio di questa comporta l'adesione alle presenti condizioni per quanto applicabile.

2.2 Le Caratteristiche Tecniche specificate dal Committente nell'ordine (o in altro documento ad esso conseguente) per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del Contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497 del Codice Civile.

2.3 Il Fornitore non può apportare ai prodotti oggetto di fornitura alcuna modifica rispetto a tali Specifiche Tecniche senza formale autorizzazione del Committente.

2.4 Il Committente non riconosce condizioni riportate in lettere, conferme d'ordine o fatture del Fornitore che non siano state preventivamente accettate formalmente dal Committente stesso.

Condizioni Generali di Fornitura Rev.02 del 01/09/2013
GQ-1-2 Rif.Man 4.6 Pagina 2 di 4

3. Tutela della Proprietà industriale, Segretezza ed Esclusiva

3.1 Documenti, disegni, dati ed informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Fornitore si impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela.

3.2 Se il Committente è proprietario di disegni, campioni di riferimento, e di qualsiasi documento utilizzato dal Fornitore per realizzare il prodotto, il Fornitore si impegna ad identificare e conservare adeguatamente materiali e documenti e a restituirli al Committente alla fine del Rapporto di Fornitura.

4. Divieto di cessione del contratto e subcontratto

4.1 L'ordine d'acquisto non può essere ceduto dal Fornitore a terzi (sub fornitura), né in parte né completamente, senza formale autorizzazione del Committente.

4.2 Esecuzione da parte di terzi / incarico
Il fornitore non ha il diritto di far eseguire le prestazioni a lui dovute da terzi (ad es. subappaltatori) senza il nostro previo consenso esplicito.

5. Consegne

5.1 I tempi di consegna concordati sono vincolanti. Il termine di consegna e la quantità indicate nell'ordine sono da ritenersi quale termine essenziale a norma dell'art. 1457 del Codice Civile. In caso di ritardo, il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo, qualora si verificano o si manifestino circostanze che indicano che il termine di consegna non può essere rispettato e concordare con l'Ufficio Acquisti nuovi termini.

In caso contrario può essere applicata una penale pari al 5% dell'importo della Fornitura per ogni giorno di ritardo successivo al terzo, se non diversamente concordato.

5.2 Qualora il ritardo, se non preventivamente autorizzato (vedasi 5.1), si protragga oltre 7 (sette) giorni lavorativi complessivi il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta (a mezzo fax o Raccomandata R.R.). Il committente si riserva di addebitare eventuali danni accertati.

5.3 In caso di ritardo il Committente si riserva la facoltà di ritardare / sospendere i pagamenti in corso fino alla consegna dei prodotti attesi.

5.4 Variazioni parziali o ripartite sono ammesse solo dopo formale autorizzazione da parte del Committente.

5.5 L'esecuzione prematura di una fornitura o di un servizio da parte del fornitore prima delle date stabilite ci autorizza a rifiutare la fornitura o il servizio fino alla data di scadenza.

5.6 Ogni spedizione deve essere accompagnata da bolla di consegna. Le bolle di consegna devono contenere una dichiarazione esatta del contenuto della consegna e devono sempre includere il nostro numero d'ordine d'acquisto. Se il fornitore omette la dichiarazione o trascura di indicare esattamente il nostro numero d'ordine d'acquisto, non saremo responsabili di ritardi nell'elaborazione causati da ciò.

6. Prezzo e modalità pagamento

6 Prezzo e Modalità di pagamento

6.1 Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile a fronte degli accordi stipulati all'atto della definizione del Contratto di Fornitura. Condizioni Generali di Fornitura Rev.03 del 16/02/2023 GQ-1-2 Rif.Man 4.6 Pagina 3 di 4

6.2 I prezzi sono intesi "Franco Destino". Rimangono perciò a carico del Fornitore le spese di imballaggio e di trasporto salvo diversamente concordato e specificato in ordine.

6.3 Il corrispettivo verrà pagato dal Committente al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche riportate sull'Ordine d'Acquisto.

7. Trasporto

7.1 La fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato indicato dal Committente, salvo diversamente concordato (trasporto con mezzo del Committente).

8. Garanzie

8.1 Il Fornitore garantisce la piena Conformità della fornitura alle Specifiche Tecniche concordate con il Committente. Garantisce, inoltre, la realizzazione a regola d'arte della fornitura ed il rispetto delle Norme Tecniche dell'UNI od altro Ente di Normazione applicabili e delle disposizioni di Legge in materia.

La merce fornita deve essere conforme, dove applicabile al Regolamento (CE) N. 1907/2006 REACH, alle disposizioni di legge in vigore nel paese in cui ha sede il Fornitore e nel paese in cui si trova la nostra sede, nonché ai regolamenti e alle direttive applicabili.

Il Fornitore è tenuto a informarci per iscritto di eventuali restrizioni d'uso o obblighi di dichiarazione relativi alla merce fornita.

8.2 La garanzia della fornitura per vizi e difetti (a norma dell'art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell'art. 1512 del Codice Civile) ha una durata, se non diversamente concordata con l'Ufficio Acquisti, di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna.

8.3 Il Committente si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, o mal funzionamenti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta che può tuttavia avvenire in tempi molto differenti rispetto alla data di ricevimento.

8.4 Il Fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta del Committente, alternativamente a:

a) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità, salvo diversamente concordato. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Quando applicabile, su richiesta del Committente, la garanzia copre anche i prodotti venduti e consegnati dal Committente ai propri Clienti.

b) riconoscere una riduzione del Prezzo di Fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. La determinazione dell'entità della riduzione viene affidata, in caso di controversia, ad un perito nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente (della Camera di Commercio, Collegio dei periti, etc.) entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di nomina avanzata da una delle parti.

8.5 La scelta di cui sopra deve essere notificata dal Committente al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta del vizio o difetto.

Condizioni Generali di Fornitura Rev.02 del 01/09/2013

8.6 Il Fornitore è tenuto a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti (materiali, componenti o sottosistemi) secondo gli obblighi cui il Committente è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore/utente finale a norma del D.P.R. n.224/1988.

8.7 Sono a carico del Fornitore anche tutti gli oneri documentati sostenuti dal Committente per la rimozione e la sostituzione dei prodotti / materiali riconosciuti difettosi.

8.8 Il Fornitore dovrà eseguire controlli di qualità di tipo e portata adeguati, la cui osservanza potrà essere da noi verificata con mezzi adeguati, come ad esempio la visita ai locali del fornitore su appuntamento durante il normale orario di lavoro.

8.9 Il Fornitore si impegna a conservare le registrazioni delle ispezioni eseguite, indicando quando, con quali mezzi e da chi sono stati ispezionati gli articoli di fornitura e quali sono stati i risultati dei test di qualità. Tutti i risultati di test, misurazioni e ispezioni devono essere archiviati per 10 anni. Abbiamo il diritto di visionare questi documenti su appuntamento durante il normale orario di lavoro e di farne delle copie.

9. Requisiti prevenzione anticontraffazione

Il fornitore deve pianificare, implementare e controllare processi, appropriati all'organizzazione ed al prodotto, per la prevenzione dell'uso e loro inclusione in prodotti spediti al Committente di parti/articoli contraffatti o di cui si sospetti la contraffazione.

10. Responsabilità

Il Fornitore si impegna a mantenere una ragionevole assicurazione sulla responsabilità del prodotto a proprie spese. Il fornitore ci invierà una copia della polizza di responsabilità civile in qualsiasi momento su richiesta.

A meno che non sia stata prevista un'altra disposizione in materia di responsabilità in altre parti dei presenti Termini e condizioni d'acquisto, il Fornitore è tenuto, ai sensi delle voci seguenti, a risarcirci per i danni da noi subiti direttamente o indirettamente a causa di una consegna o di un servizio difettoso, di una violazione delle norme di sicurezza ufficiali o di qualsiasi altra causa imputabile al Fornitore e di cui quest'ultimo è responsabile.

In caso di rivendicazioni di terzi nei nostri confronti per responsabilità oggettiva, il Fornitore si assume la responsabilità nei nostri confronti nella misura in cui sarebbe direttamente responsabile anche nei confronti del terzo.

Il Fornitore è responsabile delle nostre misure di prevenzione dei danni (ad es. campagna di richiamo) nella misura in cui tali misure sono causate da difetti della merce fornita di cui è responsabile. Informeremo il Fornitore del contenuto e della portata di tali misure di richiamo - per quanto possibile e ragionevole - in tempo utile e gli daremo la possibilità di commentare.

11. Forza maggiore

In caso di forza maggiore, come guerre o pericoli di guerra, disastri naturali, interruzioni dei trasporti, fermate, azioni industriali, carenza di materie prime, impedimenti di cambio o simili ostacoli impreveduti alla consegna, saremo esonerati dall'obbligo di accettazione per la durata dell'ostacolo, a condizione che l'ostacolo influisca in modo sostanziale sulla ricezione della merce o del servizio e non possa essere evitato nonostante la ragionevole cura da parte del Committente.

Se gli eventi di forza maggiore sono di natura temporanea, abbiamo il diritto di esigere l'adempimento in un momento successivo. Se un evento di forza maggiore si protrae per più di quattro mesi, avremo il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

12. Difetto di titolo / diritti di proprietà intellettuale

Nella misura in cui è responsabile, il Fornitore risponde delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o delle applicazioni dei diritti di proprietà intellettuale (diritti di proprietà intellettuale), come i diritti di marchio, che derivano dall'uso delle forniture e dei servizi in conformità al contratto.

Se una terza parte avanza una richiesta di risarcimento contro di noi o i nostri acquirenti per la violazione di tali diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore è responsabile, il Fornitore sarà obbligato, su prima richiesta scritta, a indennizzare noi e i nostri acquirenti contro tali richieste. L'obbligo di indennizzo si applicherà a tutte le spese che noi o i nostri acquirenti dovremo necessariamente sostenere a causa della rivendicazione di terzi.

Il termine di prescrizione per queste richieste di risarcimento è di tre anni e decorre dal trasferimento del rischio.

Le parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente e immediatamente dei rischi di violazione che si presentano e dei presunti casi di violazione, e a darsi la possibilità di agire contro le rivendicazioni di comune accordo.

Il Fornitore è tenuto, su nostra richiesta, a informarci, a proprie spese, dell'utilizzo dei diritti di proprietà industriale propri e in licenza, pubblicati e non, nonché delle richieste di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per gli articoli forniti.

13. Documenti e dati riservati

Il Fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutti i documenti e i dati relativi al nostro ordine di acquisto e prodotti nel corso dell'attività. I documenti devono essere utilizzati esclusivamente per la definizione del contratto sulla base del nostro ordine d'acquisto e devono esserci restituiti senza alcuna richiesta dopo il completamento dell'ordine d'acquisto. Possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L'obbligo di segretezza permane anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto; si estingue se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti e nei dati sono diventate di dominio pubblico o erano già note al fornitore al momento della notifica ai sensi della frase 1. Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori l'obbligo di segretezza.

14. Miglioramento della Qualità

14.1 Nell'ottica del Miglioramento per la Qualità, il Fornitore si impegna ad assicurare adeguati provvedimenti per l'attuazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema Qualità Aziendale conforme alla Norma applicabile della serie UNI EN ISO 9000 od equivalente ritenuto dal Committente sufficiente.

Il Fornitore si impegna a concordare, quando necessario, opportuni Piani di Miglioramento della Qualità con il Committente. Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, le azioni intraprese presso il Fornitore.

14.2 Il Committente ed i suoi Clienti si riservano la facoltà di verificare la Conformità delle Forniture direttamente presso il Fornitore oppure in fase di ricevimento presso il Committente. In ogni caso questi controlli:

- a) non sollevano il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti Conformi alle Specifiche;
- b) non escludono la possibilità di eventuali successivi e giustificati rifiuti da parte del Committente e / o del Cliente finale;
- c) non possono essere utilizzati come prova dell'efficacia del Controllo della Qualità eseguito dal Fornitore.

15. Leggi applicabili

15.1 Ogni Contratto di Fornitura è sottoposto, oltre alle presenti Condizioni Generali, alla Legge Italiana.

15.2 Foro competente in via esclusiva è quello di MILANO. Il Committente si riserva la facoltà di intervenire anche presso il Foro del Fornitore.